

**Spett.le  
IMPRESE  
CONSULENTI**

Reggio Emilia, li 12/04/2022

### **Aggiornamento Osservatorio Cantieri**

**D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 “Misure urgenti per il contrasto alle frondi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”**

Con la presente Vi informiamo che, come già anticipato telefonicamente, le ore inserite sul MUT riguardanti i soli **lavoratori autonomi** (per i soci ed i collaboratori famigliari potete continuare a caricare le ore sul MUT) non vengono trasmessi al sistema nazionale “CNCE Edilconnect”, pertanto per poter incrementare i contatori di congruità dovrete caricare le fatture dei lavoratori autonomi o direttamente sul sistema nazionale oppure sul nostro “Osservatorio Cantieri” seguendo le indicazioni del manuale operativo allegato.

Alleghiamo inoltre la comunicazione nr. 808 del 28/02/2022 della CNCE riguardante il **riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi** (per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro) **solo** se nell'atto di **affidamento dei lavori** è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i **contratti collettivi del settore edile**, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. **Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.**

I soggetti attualmente riconosciuti dalle norme per il rilascio del visto di conformità, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture.

La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26/02/2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento,  
Cordiali saluti.

**Il Direttore  
Vallisneri Lorenza**




Aggiornamento OSSERVATORIO 01.04.22 Release 1.6.36

Zucchetti | Divisione Nuova Informatica  
Sede Operativa di Rovigo  
[market@zucchetti.it](mailto:market@zucchetti.it)

[www.zucchetti.it](http://www.zucchetti.it)





## SOMMARIO

<b>OSSERVATORIO: GESTIONE DOCUMENTI CANTIERE #3401.....</b>	<b>3</b>
<b>GESTIONE DOCUMENTI CANTIERE.....</b>	<b>3</b>
<b>Gestione Cantieri Congruità .....</b>	<b>3</b>
<b>Inserisci Nuovo Documento.....</b>	<b>5</b>
1. TIPOLOGIA: Documento di Congruità.....	6
2. TIPOLOGIA Documento di Cantiere .....	9
Visualizza Documento .....	11
Modifica Documento.....	11
Elimina Documento .....	12
<b>LISTA CANTIERI NAZIONALI #3474 .....</b>	<b>12</b>

## GESTIONE DOCUMENTI CANTIERE

Viene data la possibilità di inserire, dall'Osservatorio Cantieri, due tipologie di documenti legati ad un cantiere che hanno valenza ai fini della congruità e vengono importati in CNCEEC in Altri Importi ( o Altri costi indicati).

Le tipologie di documenti sono.

- "*Documenti di Congruità*": contiene i documenti comprovanti importi aggiuntivi di manodopera, che vanno a sommarsi a quelli denunciati alle Casse Edili.
- "*Documenti Cantiere*": contiene documenti relativi al cantiere di natura generica, non comprovanti quindi importi di manodopera.

## PASSI OPERATIVI

Di seguito illustriamo i passaggi operativi per creare queste tipologie di documenti :

### Gestione Cantieri Congruità

Dal menù

Gestione Osservatorio

Cantieri Congruità



## Menu

- Dettaglio
- Cruscotto Congruit 
- Aggiungi Documenti Cantiere
- Modifica Dati Cantiere
- Esporta formato XML

accedo alla [Gestione documenti Cantiere](#).

Codice Richiesta	Codice Documento	Stato Documento	Tipo Richiesta	Tipo Documento	Descrizione	Importo	Periodo Competenza	Data Ora Richiesta	Stato Richiesta

Codice Cantiere:  Codice Fiscale Impresa:  Nome File:

Note:

Da  
Men   
[Gestione](#)  
[Inserisci Nuovo Documento](#)

## Inserisci Nuovo Documento

ho la possibilit  di inserire i documenti che possono essere di due tipologie diverse:

- [Documenti di Congruit ](#)
- [Documenti Cantiere](#).

*NB. A seconda della tipologia di documento che voglio creare la procedura propone o meno determinati campi la cui compilazione   obbligatoria. La creazione del documento risulta cos  guidata.*

Una volta creato il documento un processo schedulato lo invia a CNCEEC e si conseguenza si ha che :

- lo Stato documento: passa dallo stato iniziale di NON Associato allo stato di Associato
- lo Stato Richiesta : passa da Aperta a Elaborata ( se va a buon fine ) e Errore nel caso in cui non venga accolto in CNCEEC.

## 1. TIPOLOGIA: Documento di Congruità

**Inserimento Documento**

Tipo Richiesta	Inserimento Documento	Codice Documento	
Codice Cantiere	CNCEC1225214596	Codice Fiscale Ditta	02729370342
Tipologia	Documenti Congruità		?
Descrizione*			
Periodo Competenza*		Importo Manodopera*	
File Allegato	Scegli un documento da caricare (max dim. 10 MB):		
	Scegli file   Nessun file selezionato		

Premere il tasto "Freccia in su" per il caricamento del file che si desidera allegare alla richiesta

Annulla

Nella parte in alto della videata di inserimento sono presenti 4 campi che sono di sola visualizzazione:

### *Tipo Richiesta*

viene impostato in automatico come Inserimento documento

### *Codice Documento*

viene attribuito in automatico dalla procedura quando si conferma la creazione del documento

### *Codice Cantiere*

viene visualizzato il codice cantiere scelto

### *Codice Fiscale Ditta*

viene visualizzato il codice fiscale della ditta

Nella parte centrale vado ad impostare:

### *Tipologia*

scelgo se creare:

- *Documenti di Congruità*

- *Documenti Cantiere*

La scelta della tipologia del documento da creare fa sì che la procedura guidi l'utente nella successiva compilazione dei campi.

### \*Descrizione

campo libero in cui inserisco una descrizione del documento allegato

### \*Periodo Competenza

questo campo viene proposto solo se si vuole creare Documento di Congruità.

### \*Importo Manodopera

questo campo viene proposto solo se si vuole creare Documento di Congruità.

Nella parte bassa della videata posso allegare il file.

### File allegato

Prima scelgo il file

Scegli un documento da caricare (max dim. 10 MB):

Scegli file | Nessun file selezionato

poi lo invio

File Allegato



## Salva Documento

Con

Salva

salvo i dati inseriti e confermo l'inserimento del documento.

La procedura richiede la conferma dell'operazione

Conferma



Vuoi proseguire con l'inserimento di un documento di congruità comprovante un importo aggiuntivo di manodopera, che andrà a sommarsi a quelli denunciati alle Casse Edili riferito al cantiere CNCEC1225214596?

Premere Ok per continuare oppure Annulla per tornare alla videata precedente

Ok

Annulla

Se di da l'OK la procedura emette il messaggio attribuendo un numero progressivo al documento (compilando il codice campo documento)

## Messaggio



La richiesta numero 29 è stata inserita con successo

La richiesta sarà conclusa quando passerà nello stato di "Elaborata"

OK

Dopo aver premuto Ok la procedura riporta nella Gestione Documenti Cantiere e vedo il documento appena creato dettagliato con le seguenti informazioni:

Codice Richiesta	Codice Documento	Stato Documento	Tipo Richiesta	Tipo Documento	Descrizione	Importo	Periodo Competenza	Data Ora Richiesta	Stato Richiesta
29	001-000000029	Non Associato	Inserimento Documento	Documenti Congruità	FATTURA DEMOLIZIONE ARRETRATO	15.006,00	202202	2023/2025 14.23	Aperta

Codice Cantiere: CNCEC125214596  
Codice Fiscale Empresa: 0272370342  
Nome File: B30\_contribuzioneFMAPE.pdf  
Note:

### Codice Richiesta

è il codice progressivo attribuito in automatico dalla procedura

### Codice Documento

è il codice documento generato in automatico dalla procedura

### Stato documento

**NB.**

**Acquisito** : già' inviato a CNCEEC

**NON Acquisito** : non ancora inviato a CNCEEC

### Tipo Richiesta

è il tipo di operazione effettuata quel documento che può essere :

- Inserimento
- Cancellazione
- Modifica

### Tipo Documento

puo' essere di due tipologie :

- Documenti di congruità

- Documenti di cantiere

*Descrizione*

viene riportata la descrizione del documento

*Importo*

viene riportato l'importo del documento

*Periodo di competenza*

viene riportato il periodo di competenza del documento

*Data Ora Richiesta*

viene esposta la data e l'ora di creazione del documento

*Stato Richiesta*

Puo' essere :

- **Aperta** : quando il documento non è ancora stato processato ed inviato a CNCEEC
- **Elaborata**: quando il documento è stato inviato a CNCEEC.
- **Errore** : quando il documento viene scartato da CNCEEC

Nella parte sottostante della videata sono indicate infatti tre informazioni :

- *Codice Cantiere*

viene evidenziato il Codice CNCECxxxxxxxx del cantiere per il quale si crea il documento

- *Codice Impresa*

viene evidenziato il Codice Impresa per il quale si crea il documento

- *Nome file allegato*

viene evidenziato il nome del documento allegato

- *Note* :

viene compilato in automatico qualora la pratica sia Respinta e non acquisita da CNCEEC e nello stato di Richiesta c'è Errore.

## Annulla inserimento



Annulla

Con  elimino l'intera operazione di inserimento documento e torno alla videata principale.

## 2. TIPOLOGIA Documento di Cantiere

La videata di inserimento del Documento di Cantiere è analoga a quella dei Documenti di Congruità, alla quale si rimanda per il dettaglio.

Nel documento di Cantiere è obbligatorio indicare una Descrizione, e non vengono richiesti i campi :

- Periodo Competenza;

- Importo Manodopera.

### Inserimento Documento

Tipo Richiesta	Inserimento Documento	Codice Documento	
Codice Cantiere	CNCEC1225214596	Codice Fiscale Ditta	02729370342
Tipologia	Documenti Cantiere	▼ ⓘ	

**Descrizione\***

File Allegato   
⬆  Nessun file selezionato

*Premere il tasto "Freccia in su" per il caricamento del file che si desidera allegare alla richiesta*

Conferma



Vuoi proseguire con l'eliminazione della richiesta 29 ?

Premere Ok per continuare oppure Annulla per tornare alla videta precedente

Ok

Annulla

## Messaggio



Con la funzione:

accedo alla messaggistica che descrive le due diverse tipologie di documenti :

## Messaggio



Nella videata è possibile inserire le seguenti tipologie di documento:

- "Documenti congruità": contiene i documenti comprovanti importi aggiuntivi di manodopera, che vanno a sommarsi a quelli denunciati alle Casse Edili.
- "Documenti cantiere": contiene documenti relativi al cantiere di natura generica, non comprovanti quindi importi di manodopera.

### Documenti di Congruita

Allegare il file comprovante i costi di manodopera aggiuntivi, quindi inserire una descrizione.

Indicare nella casella "Importo manodopera" l'importo della sola manodopera edile che è comprovato dal documento allegato e indicare nella casella "Periodo Competenza", l'anno e il mese a cui attribuire il documento.

Se il documento è una fattura e la data è compresa tra quella iniziale e finale del cantiere, indicare il mese corrispondente alla data della fattura.

Se è successiva alla conclusione, indicare il mese di conclusione del cantiere.

Importante: i documenti comprovanti importi aggiuntivi di manodopera saranno verificati dagli operatori della Cassa in sede di verifica della congruità e potranno essere considerati validi o meno, in base ai dati indicati.

### Documenti Cantiere

Allegare il file relativo al cantiere, quindi inserire una descrizione

OK

## Visualizza Documento

La funzione serve per visualizzare il documento allegato.

## Modifica Documento

La funzione serve per Modificare un documento .

NB. Posso modificare tutti gli stati del documento tranne la tipologia del documento stesso, ovvero non posso trasformare un Documento di Congruità in un Documento di Cantiere.

Se ho errato tipologia lo devo cancellare e ricreare.

## Elimina Documento

La funzione di elimina documento serve per eliminare un documento creato per errore.

**Gestione Documenti Cantiere**

Elenco Richieste Documenti: **Riga 1 di 3**

Codice Richiesta	Codice Documento	Stato Documento	Tipologia Documento	Non Documento	Descrizione	Importo	Periodo Comprensivo	Data Ora Pubblicazione	Stato Documento
11 901-0050000031	Non Associato	Inserimento Documento	Documenti Congruiti	Fattura dell'istruttoria		1.900,00	202201 24/03/2022 15:10		Elaborata
13 901-0050000031	Non Associato	Aggiornamento Documento	Documenti Congruiti	Fattura dell'istruttoria		1.900,00	202201 24/03/2022 15:28		Elaborata
14 901-0050000031		Eliminazione Documento		Fattura dell'istruttoria		1.900,00	202201 24/03/2022 15:30		Eliminata

Codice Cantiere: **000000000000000000**      Codice Fiscale Impresa: **0200478000-1**      Nome File: **DocumentiWeb1.pdf**

Nota

## LISTA CANTIERI NAZIONALI #3474

E' stata modificata la dicitura: Cantieri Congruità con Lista Cantieri Nazionali

### Gestione Osservatorio ^

Documenti

Formazione

Gestione DNL

Lista Cantieri Nazionali

Prot.10822/p/cv

Roma, 28 febbraio 2022

A Tutte le Casse Edili/Edilcasse

e p.c. al Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Comunicazione n. 808

**Oggetto:** D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 – “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio scorso l’allegato D.L. n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Di rilievo per il settore e per le Casse Edili/Edilcasse la previsione contenuta all’art. 4 del decreto, rubricato *Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro* che riporta al comma 1<sup>1</sup> una importante previsione che, puntando alla selezione delle imprese coinvolte nella realizzazione dei lavori edili superiori ai 70.000 euro, garantisce ai lavoratori le adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro.

La norma, infatti, preannunciata nei giorni scorsi attraverso gli organi di stampa, dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, prevede il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, solo se *nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del*

---

<sup>1</sup> a modifica e integrazione dell’art. 1 della Legge di bilancio n. 234/2021, aggiungendo dopo il comma 43, il comma 43bis

*D.Lgs. n. 81/2015.* Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.

I soggetti attualmente riconosciuti dalle norme per il rilascio del visto di conformità, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture. La norma prevede, inoltre che, *l'Agenzia delle Entrate per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture possa avvalersi dell'INL, dell'INPS e delle Casse Edili.*

La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Gli uffici rimangono a disposizione per gli approfondimenti del caso.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Cristina Raghitta



Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegato 1

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (22G0021)

(GU n.47 del 25-2-2022)

Vigente al: 26-2-2022

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure per il contrasto alle frodi 1. nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche e in materia di erogazioni pubbliche;

Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di introdurre misure urgenti sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, nonché in materia di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale, di benefici normativi e contributivi, di applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

1. L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,

e' abrogato.

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121:

1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;»;

2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.»;

3) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: «1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.»;

b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta' di

successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».

3. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;».

4. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 8:

1) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli.»;

2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

## Art. 2

### Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»;

b) all'articolo 316-bis:

1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;

2) al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalita'» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste»;

c) all'articolo 316-ter:

1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»;

2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la seguente: «sovvenzioni,»;

d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la seguente: «sovvenzioni,».

2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: «13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata.»;

b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle

seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

### Art. 3

Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale

1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

2. L'Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al precedente comma 1, e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### Art. 4

Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:

«43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformita', ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo' avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

2. L'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

#### Art. 5

#### Ulteriori interventi sull'elettricit  prodotta da impianti a fonti rinnovabili

1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, e' applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a

ciascuna zona di mercato;

b) un prezzo di mercato pari a:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

8. L'articolo 16 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

## Art. 6

### Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 7

## Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2022

### MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Cingolani, Ministro della  
transizione ecologica

Orlando, Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato

(di cui all'articolo 5, comma 3)

TABELLA 1: prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato

CNOR	CSUD	NORD	SARD	SICI	SUD
58	57	58	61	75	56